Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 10 gennaio — Numero 7

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1841 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Allo specchio primo annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, è sostituito quello annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Specchio I.

Indennità per i viaggi e servizi collettivi.

1. Diarie personali.

GRADI	Indennità di accantonamento	Indennità di marcia
Ufficiale generale	10 —	20 —
Colonnello	8 —	15 —
Tenente colonnello, maggiore o 1° capitano	6 —	12 —
Capitano Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	5 —	10 —
Maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme e capo maniscalco di qualunque grado	2 —	5 —
Sergente maggiore e sergente	0 30	0 60
Caporale e soldato	0 15	0 30
Maresciallo d'alloggio di qualunque grado, brigadiere, vice-brigadiere, appuntato e carabiniere	2 —	5 —
Allievo carabiniere	0 30	0 60

2. Trasporto delle persone.

Sulle ferrovie: ufficiali con stipendio di L. 6000 e più in posti di 1ª classe; ufficiali con stipendio inferiore alle L. 6000 e marescialli in posti di 2ª classe; gli altri sottufficiali e militari di truppa in posti di 3ª classe.

Sul mare: ufficiali in posti di 1ª classe; sottufficiali in posti di 2ª classe; caporali e soldati in posti di 3ª classe.

Sui laghi: ufficiali in posti di 1ª classe; sottufficiali, caporali e soldati in posti di 2ª classe.

Nei viaggi sul mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo e i sottufficiali, caporali e soldati ai viveri di bordo, in base agli orari ed alle convenzioni in vigore colle Società di navigazione.

Gli ufficiali imbarcati sulle Regie navi, hanno diritto, nei giorni in cui non possono partecipare alla mensa di bordo, esclusi quelli d'imbarco e di sbarco, ad una indennità giornaliera di L. 25, se ufficiali generali, di L. 20 se ufficiali superiori e primi capitani, di L. 12 se ufficiali inferiori.

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. L'indennità di marcia è aumentata di L. 3 per gli ufficiali di vettovagliamento in accompagnamento di salmerie e del carreggio durante i periodi di escursione e di manovre in alta montagna.

2. Per i reparti distaccati o comandati in località designate di alta montagna le indennità di marcia e d'accantonamento, stabilite pei sottufficiali, caporali e soldati, sono aumentate di cent. 20.

3. L'indennità di marcia spettante ai caporali e soldati può essere, a giudizio del comandante, totalmente o per metà impiegata nel miglioramento del vitto.

Per le truppe in alta montagna l'aumento di centesimi 20 dovuto a senso dell'annotazione II allo specchio I è sempre impiegato per intero nel miglioramento del rancio.

Ai sottufficiali l'indennità di marcia e l'aumento d'alta montagna sono sempre pagati alla mano per intero, meno quando convivano al rancio dei caporali e soldati, nel qual caso non è loro dovuto nè l'aumento suddetto, nè la parte dell'indennità che viene impiegata nel miglioramento del vitto.

4. In occasione di movimenti collettivi di truppe per servizio di pubblica sicurezza e per grandi manovre, esercitazioni, campi d'istruzione e simili, non è dovuto alcun rimborso agli ufficiali pel trasporto del bagaglio, venendo questo spedito insieme con quello della truppa.

Negli altri viaggi per servizio collettivo (cambi di guarnigione o di distaccamento) è dovuto agli ufficiali, nei limiti di peso di cui allo specchio II, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuta il corpo o riparto rispettivo se avesse fatto trasportare, insieme al proprio grosso bagaglio, quello degli ufficiali stessi, in base cioè al prezzo fissato dalla tariffa militare per la grande o la piccola velocità, secondo che con l'una o con l'altra velocità il corpo o riparto abbia fatto viaggiare il proprio grosso bagaglio.

Se poi il corpo o riparto, per recarsi ad un luogo al quale avrebbe potuto giungere per via di terra, abbia seguito in parte la via di mare, il rimborso agli ufficiali del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato compiuto intieramente per la via di terra, ma sempre in base alla tariffa militare per la piccola velocità e sempre che risulti che il bagaglio stesso abbia seguito tale via.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
BONOMI.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

Relazione di S. E. il [Mini]stro segretario di Stato per gli affari dell'i[nter]no, presidente del Consiglio dei ministri, a [S.] M. il Re, in udienza del 4 novembre 1919, [su]l decreto che provvede alla rimozione de[l s]ignor Ceschia Giovanni dalla carica di sinda[co] del comune di Magnano in Riviera (Udine).

SIRE!

Il sindaco di Magnano in Riviera, Ceschia Giovanni, durante l'occupazione straniera parteggiò apertamente pel nemico contro i propri concittadini, dirigendo gli agenti nelle requisizioni, minacciando i comunisti che tentavano di sottrarsi ai procedimenti vessatori dell'occupante, giungendo al punto di parteciparo a banchetti con ufficiali austriaci e di inneggiare al trionfo delle loro armi.

Tali fatti - per i quali il Ceschia è stato denunziato all'autorità giudiziaria militare e sospeso dal prefetto di Udine - rendono necessario, che il medesimo, anche per la profonda disistima in cui è tenuto dalla cittadinanza, sia rimosso dalla carica e dichiarato ineleggibile pel periodo massimo consentito dalla legge.

A ciò provvede - su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 luglio u. s. - lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che il sindaco di Magnano in Riviera, Ceschia Giovanni, durante l'invasione partecipò apertamente pel nemico a danno dei propri concittadini;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il suddetto Ceschia Giovanni è rimosso dalla carica di sindaco di Magnano in Riviera e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO COI MINISTRI

DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792 ed il successivo Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2578;

Visto il decreto presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 giugno 1920, n. 141;

Decreta:

Le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, indicati nella tabella annessa al suddetto decreto 30 aprile o compresi sotto il titolo « Provincia di Venezia » sono modificate come segue:

Palazzo reale di Venezia, con giardino ed annessi:

I. Sono assegnati al Ministero dell'istruzione pubblica le seguenti parti:

1. Per sede della Biblioteca marciana, tutto intero il fabbricato che costituisce la libreria del Sansovino; il pianterreno, il primo ed il secondo piano ed ammezzati relativi, formante tutto dall'alto al basso il blocco delle stanze, il quale al pianterreno comprende i locali che vanno dal 585 al 681 delle piante del palazzo annesse ai testimoniali di Stato; la scala che ha accesso dal cortile VI-VII, designata nella detta pianta coi numeri 502 e 582, nonchè i due corridoi al lato della scala stessa per tutta l'altezza di questa.

Gli studiosi continueranno ad accedere alla biblioteca per l'ingresso attuale. La sala dei filosofi e l'antisala dovranno servire esclusivamente ad esposizione di cimeli bibliografici e raccolta Grimani del Museo archeologico, e nelle stesse non devono venire collocati scaffali per libri. A queste sale si accederà dalla scala Sansoviniana e l'ingresso potrà essere a pagamento.

2. Per sede del Museo archeologico le stanze del primo piano indicate coi numeri dal 52 al 65 della detta pianta, con facoltà di esporre statue proprie nel cortile VI e VII.

3. Per sede degli uffici delle Regie Sovrintendenze ai monumenti, gallerie ed oggetti d'arte, musei e scavi del Veneto, i locali del pianterreno che vanno dal numero 620 al 627 della pianta predetta, nonchè i locali dell'ammezzato del pianterreno che vanno dal numero 507 al 526 della pianta stessa.

II. Sono assegnati alla R. deputazione Veneta di Storia Patria, per propria sede, i locali al pianterreno che vanno dal numero 512 al 619, i locali all'ammezzato del pianterreno che vanno dal numero 598 al numero 601, nonchè la stanza n. 84 del primo piano, tutte con accesso dalla scala numero 5.

III. Sono assegnati al sindacato cooperativo delle industrie caratteristiche Veneziane i locali del pianterreno che vanno dal nu-

mero 641 al numero 647, nonchè i locali dell'ammezzato del pianterreno che vanno dal numero 527 al 535.

IV. Sono assegnati al comune di Venezia i rimanenti locali del R. palazzo ed il giardino.

In detti locali avranno sede il Museo civico e la Raccolta Correr, il quale Museo comprende pure quello navale e veneziano.

L'accesso al Museo avrà luogo dalla grande scala napoleonica ed il passaggio si farà attraverso la Galleria che prospetta la Basilica.

I saloni dell'ala napoleonica saranno riservati per manifestazioni varie di cultura, scienza ed arte. Potranno queste sale essere usate anche per le cerimonie ufficiali della città, ma in questo caso il Municipio dovrà ottenere il consenso della prefettura.

La libreria del Museo deve essere disposta in locali in cui in un tempo avvenire e in base a speciali convenzioni sia possibile agli studiosi, che accedono alla Marciana, di usufruirne.

I saloni per ricevimento e l'appartamento privato di S. M. il Re, sono conservati a cura del Comune nello stato attuale, « tranne per quanto riguarda la suppellettile dell'appartamento privato di S. M. il Re cui sono applicate le norme dell'articolo VI ».

Il giardino sarà tenuto in consegna dal comune ed aperto al pubblico con determinate norme da stabilirsi d'accordo tra il Sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti ed il Comune.

La condizione della cessione da parte del Comune dell'edificio sul Fondaco dei Turchi, in cui ora si trova il museo Correr per destinarlo alla R. Accademia ed al R. Istituto di belle arti, è soppressa.

V. Ancora quando siano specificatamente designati nei numeri precedenti, si intendono esclusi dalle consegne i locali attualmente affittati.

VI. Salvo quanto è disposto per i saloni di ricevimento, dalle assegnazioni sopra indicate si intendono escluse le cose mobili, rimanendo per altro affidato al Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti per le cose mobili aventi interesse artistico o storico, ed al Ministero delle finanze per tutte le altre, lo stabilire quali debbano essere conservate nei locali suindicati ed affidate in custodia agli Enti assegnatari.

VII. Le assegnazioni fatte in virtù del presente decreto alla Deputazione di Storia Patria, al Sindacato cooperativo delle industrie caratteristiche veneziane, ed al comune di Venezia sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto presidenziale 30 aprile u. s. n. 883.

Fabbricato in Calle Valleressa detto Le Beccarie.

L'assegnazione fatta col decreto 30 aprile 1920, n. 882, del fabbricato in Calle Valleressa, detto Le Beccarie, come sede degli uffici dipendenti dal Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, è revocata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 dicembre 1920.

Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Il ministro del tesoro
MEDA.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Considerato che col 1° gennaio 1921 potrà essere iniziato il servizio dei sussidi di disoccupazione involontaria in regime assicurativo a favore degli assicurati sul cui conto sarà stato versato il numero di contributi richiesti dal detto decreto-legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1921 cesserà in tutto il Regno la distribuzione dei sussidi di Stato per la disoccupazione involontaria.

Art. 2.

I disoccupati che hanno presentato domanda di sussidio prima di quell'epoca, potranno percepire i sussidi loro dovuti soltanto sino al 31 dicembre 1920.

Art. 3.

Non potranno in alcun caso essere corrisposti sussidi arretrati per un periodo di tempo superiore ad un mese.

Roma, 30 dicembre 1920.

Il ministro
LABRIOLA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 8 ottobre 1920, numero 1479, portante modificazioni alle leggi per la Sardegna;

Considerato che alla data del presente decreto risultano stipulati contratti per mutui di favore, a sensi della legge 16 luglio 1914, n. 665, per il complessivo ammontare di lire quattro milioni seicentoventottomila trecentonovantasei e cent. 90 (L. 4,628,396.90), delle quali lire duemilioni seicentoquarantaseimila duecentonovanta (L. 2,646,290) riferibili alla provincia di Cagliari e lire un milione novecentottantaduemila centosei e cent. 90 (L. 1,982,106.90) a quella di Sassari;

Considerato che in conto delle somme come sopra mutuate risultano effettivamente somministrate in totale lire un milione cinquecentotredicimila trecentonovantadue (L. 1,513,392), delle quali lire settecentocinquantamila centoventiquattro (L. 750,124) in provincia di Cagliari e lire settecentosessantremila duecentosessantotto (L. 763,268) in provincia di Sassari;

Considerato che per il semestre del corrente esercizio sono già stati compilati ed emessi i ruoli dei pagamenti da farsi dai singoli mutuatari per gli interessi semplici sulle somme ad essi rispettivamente somministrate;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire otto milioni (L. 8 000.000) stanziata in base alla legge 16 luglio 1914, n. 665, per la concessione di mutui di favore ai proprietari ed enfiteuti della Sardegna, è mutuata, quanto a lire quattro milioni ottocentomila (L. 4.800.000) alla Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari e quanto a lire tre milioni duecentomila (L. 3.200.000) alla Cassa provinciale di Sassari, alle condizioni e per gli scopi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479.

Art. 2.

Essendo, alla data del presente decreto, parte delle somme predette state concesse in mutuo a sensi della ricordata legge 16 luglio 1914, n. 665, a proprietari ed enfiteuti della Sardegna per miglioramenti agrari ed essendo state in conto di tali mutui accordate somministrazioni per complessive lire un milione cinquecentotredicimilatrecentonovantadue (1.513.392) delle quali lire settecentocinquantamilacentoventiquattro (L. 750.124) in provincia di Cagliari e lire settecentosessantatremila duecentosessantotto (L. 763,268) in provincia di Sassari, si dispone, a favore dei predetti istituti, il pagamento delle residuali somme, e cioè di lire quattro milioni quarantanovemila ottocentosettantasei (L. 4,049,876) alla Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari e di lire due milioni quattrocentotrentaseimila settecentotrentadue (L. 2,436,732) alla Cassa provinciale di credito agrario di Sassari, le quali somme saranno prele-

vato sul cap. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio in conto resti.

Art. 3.

I mandati a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, di cui al precedente articolo, saranno esigibili dai detti Istituti non prima del 1° gennaio 1921; dalla stessa data le Casse provinciali stesse si intenderanno sostituite al Ministero di agricoltura in quanto riguarda l'adempimento dei contratti già stipulati dal Ministero stesso, nonchè per la riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento per le somme già somministrate ai mutuatari. Dal 1° gennaio 1921 decorreranno altresì gli interessi semplici dovuti dalle Casse provinciali sunnominate al Ministero di agricoltura, sulle somme loro mutuate a termini dell'articolo 1 del presente decreto, nella misura del 2,50 0|0.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato per conoscenza e norma alla Cassa dei depositi e prestiti e sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 693 del 22 novembre 1908;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1920 che bandisce un concorso a 116 posti di applicato delle Capitanerie di porto;

Ritenuto opportuno prorogare al 31 gennaio 1921 il termine per la presentazione delle domande, fissato, col sopradetto decreto, al 31 dicembre 1920;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per la ammissione al concorso per esame a 116 posti di applicato delle Capitanerie di porto, bandito col decreto Ministeriale 20 ottobre 1920, è prorogato al 31 gennaio 1921.

Gli esami scritti avranno inizio in Roma il 22 febbraio 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 dicembre 1920.

ALESSIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2079;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 luglio 1919, n. 14376;

Ritenuta la necessità di provvedere allo sgombro delle aree private anche nei Comuni sotto indicati danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Decreta:

Ai Comuni indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 12 luglio 1919, n. 14376, nei quali l'Unione edilizia nazionale dovrà provvedere allo sgombero delle aree private ai sensi degli articoli 1 a 8 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2079, sono aggiunti i seguenti:

in provincia di Aquila: Civita d'Antino, Opi.

Roma, 4 giugno 1920.

Per il ministro
BERTINI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Sterzi Augusto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 16 novembre 1920, richiamato in servizio dalla data medesima.

Vaccaro Giuseppe, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 1° agosto 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 1° gennaio 1921.

Tuccimei Ignazio, tenente in aspettativa per motivi speciali, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 16 dicembre 1915, dal 1° gennaio 1921.

Arma del genio.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Guarino cav. Giuseppe, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 17 novembre 1920.

Minniti Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 novembre 1920.

Arma aeronautica.

Con R. decreto del 29 dicembre 1920:

Crosa cav. Guido, maggiore, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 1° gennaio 1921.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Scheggi cav. Virginio, colonnello, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, stata concessa al soprascritto ufficiale con R. decreto 5 agosto 1920, deve ritenersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Rosso Armando, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 ottobre 1920.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Valente cav. Gioacchino, maggiore medico, in aspettativa riduzione quadri, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° gennaio 1921.

I seguenti maggiori medici sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Molisani cav. Alfredo, dal 22 novembre 1920.

Pilato cav. Adolfo, dal 6 ottobre 1920.

Berretta Giuseppe, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra si deve invece considerare concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Donadeo Vittorio, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 22 novembre 1920.

Tattoni Fileno, capitano medico, fuori quadro per infermità (comando ospedale militare Verona, infermeria presidiaria Trento)

rientra nei quadri dal 2 novembre 1920 ed assegnato ospedale Verona (comandato infermeria presidiaria Trento).

Fiorenza Fernando, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 26 novembre 1920.

Venditti Emilio, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 20 maggio 1920.

I seguenti capitani medici in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio, e contemporaneamente, collocati fuori quadro per infermità:

Cusani Mariano, dal 12 ottobre 1920.

Marinucci Marino, dal 25 novembre 1920.

Marinucci Marino, capitano medico, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° gennaio 1921.

Mignani Vittorio, capitano medico, in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio dal 1° gennaio 1921, a sua domanda.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Nutini cav. Brizio, tenente colonnello commissario, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio l'aspettativa di cui sopra, deve considerarsi come concessa per infermità provenienti da cause di servizio, dal 14 aprile 1920.

Nutini cav. Brizio, tenente colonnello commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 14 ottobre 1920, con decorrenze assegni dalla stessa data.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Oliva cav. Giuseppe, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'8 dicembre 1919, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1920.

Finiti cav. Giuseppe, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, prorogatagli l'aspettativa dal 25 settembre 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 15 luglio 1920:

Celli cav. Vincenzo, chimico farmacista ispettore, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per infermità non provenienti da cause di servizio dal 1° luglio 1920.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R. decreto del 22 luglio 1920:

Poletti Giovanni Battista, ragioniere d'artiglieria, dispensato dal servizio, a sua domanda, dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

Pellegrinotti dott. Pietro, ragioniere d'artiglieria, dispensato dal servizio, a sua domanda, dal 1° settembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 novembre 1920:

Alquati cav. Amabile, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 novembre 1919.

Con R. decreto del 2 febbraio 1920:

Cassarino cav. Giacomo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto del 15 luglio 1920:

Melucci cav. Francesco, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 luglio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Fusco cav. Romolo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Errico cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1920, ed inscritto nella riserva.

Martini cav. Augusto, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 30 luglio 1920.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 15 luglio 1920:

Civetta cav. Luigi, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 luglio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Viano cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° marzo 1920, ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Moschini cav. Enrico, colonnello medico, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1920, ed inscritto nella riserva.

Orlandi cav. Giovanni, colonnello medico, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1920, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 16 dicembre 1920:

Maggiori generali.

Della Valle cav. Francesco, maggiore generale medico, nominato direttore generale capo della direzione centrale del servizio sanitario militare del Ministero della guerra.

Con R. decreto del 10 dicembre 1920:

Brigadieri generali.

Bernucci cav. Giovanni, brigadiere generale medico — Calegari cav. Giovanni Battista, id. id., collocati a disposizione della direzione centrale del servizio sanitario militare nel Ministero guerra.

Con R. decreto del 16 dicembre 1920:

Santucci cav. Stefano, brigadiere generale medico, nominato presidente del collegio medico superiore presso la direzione centrale del servizio sanitario militare Ministero guerra.

Tellini cav. Enrico, colonnello artiglieria, promosso brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919.

Menna cav. Giuseppe, colonnello fanteria, promosso brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di luglio 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18222	72750	Colombino Arona	« Oh! che goi! » Bizzarria musicale in due atti, su libretto di Cesare Demaria, con versi di Francesco Demaria. — Partitura per canto e pianoforte	Colombo Arona	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al *Rossini*, in Torino, nel gennaio 1920.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18219	72759	Della V. B.	« Luna di miele ». Commedia in tre tempi, con prefazione di C. Zuccari-Merli	Della Casa Vittore	Tip. Società editrice « Aprileia », Bologna, 2 gennaio 1920. — Mai rappresentata.
18226	72798	King E.	« Madame Popée ». Operetta in tre atti (musica dello stesso King. E.). — Libretto	Serra Giuseppe	Inedita. — L'operetta non è ancora stata rappresentata.
18223	72763	Piga Spinas Vitale	« La reginella degli H. P. ». Operetta in tre atti. — Libretto	Riga Spinas Vitale	Inedita. — Mai rappresentata.
18217	72737	Viviani Raffaele - Russo Ferdinando	« 'A marina 'e Surriento ». Azione drammatico-comica-folkloristica-musicale. — Libretto (prosa di Viviani Raffaele e versi di Ferdinando Russo)	« Arte Nuova ». (Compagnia napoletana di Raff. Viviani)	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al teatro *Umberto I*, in Napoli, il 10 maggio 1919.
18218	72738	Gli stessi	« Eden teatro ». Azione comico-musicale (riproduzione d'ambiente) in due atti. Prosa e versi, con intercalanti musicali. — Libretto	La stessa	Id. — Rappr. id. id., il 20 aprile 1919.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
18220	72747	Rapex Antonio	« Tu non mi pensi più ». Romanza per canto e pianoforte su versi di Alfredo Ciccaglione	Rapex Antonio	Inedita. — Mai eseguita.
18221	72748	Lo stesso	« Duorme e suonno ». Canzone per canto e pianoforte su versi dello stesso Giov. Rapex	Lo stesso	Id. — Id.
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18224	72773	Ambrosio, in Torino	« Elevazione ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1506 Presentati, pel visto, 321 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Ambrosio (Soc. an. - Gianella Andrea, proc.)	Inedita — Mai proiettata
18228	72803	Cines Film, in Roma	« La volata ». Op. ut supra m. 1484 (dal dramma di Dario Niccodemi) Presentati, pel visto, 580 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore Giuseppe Barattolo)	Id. — Id.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18220	72804	Cines Film, in Roma - Palmerini Amleto	« La casa in rovina ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. .... Presentati, pel visto, 544 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione di Amleto Palermi.	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore Gius. Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18225	72774	De Giglio A., in Torino	« Il mistero dello scafandro grigio ». Opera cinematografica su pellic la dichiarata lunga m 3058,15 Presentati, pel visto, 230 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione.	De Giglio A. (Le grandi films)	Id. — Id.
18227	72802	Tiber Film, in Roma - Campanile Mancini	« La fiamma o le ceneri » Op. ut supra m. 1270 Presentati, pel visto, 414 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Campanile Mancini.	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore Gius. Barattolo)	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
			....		

Roma, 20 ottobre 1920.

Pel Direttore: E. STRADA.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta **(2ª pubblicazione). (El. n. 20).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data della ricevuta: 3 agosto 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Mervoglini Rosa, vedova Cammarota — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 100 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Gibellino Francesco, geometra, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° ottobre 1920, con l'annuo assegno di L. 3162,50.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Marongiu Francesco, computista, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° ottobre 1920, con l'annuo assegno di L. 2100.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 8 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	171 87	Berlino	40 05
Londra	105 11	Vienna	—
Svizzera	441 03	Praga	—
Spagna	—	New York	28 74

Oro 416 745

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	72 025	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 15	—